



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FABBRI, AMATI, ASTORRE, BORIOLI, CALEO, CUCCA, D’ADDA, Stefano ESPOSITO, FAVERO, FILIPPIN, GRANAIOLA, IDEM, LAI, LUCHERINI, MATTESINI, MATURANI, ORRÙ, PEZZOPANE, PUPPATO, RICCHIUTI, SAGGESE, SANGALLI, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, SPOSETTI, VACCARI, Elena FERRARA, TOMASELLI e VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2015

Misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a rafforzare gli interventi per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse.

Nel corso degli ultimi anni, per effetto del protrarsi della grave situazione di crisi economica e finanziaria internazionale che ha duramente colpito il nostro Paese, le aree industriali a rischio di crisi e di dismissione produttiva sono notevolmente aumentate interessando ormai tutto il territorio nazionale, con situazioni di maggiore criticità nelle aree del Mezzogiorno.

Alla luce dei recenti dati ISTAT, pubblicati il 10 marzo 2015, nel breve volgere di un anno, da gennaio 2014 a gennaio 2015, la produzione industriale è diminuita del 2,2 per cento. Le industrie tessili, dell'abbigliamento, delle pelli e degli accessori hanno subito una riduzione della produzione industriale del 5,7 per cento; le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco dello 0,3 per cento; le industrie del legno, della carta e della stampa hanno subito una riduzione della produzione dello 0,4 per cento; le industrie chimiche e le industrie farmaceutiche hanno subito entrambe una riduzione del 2,9 per cento. Le industrie di fabbricazione di prodotti in metallo hanno subito una riduzione della produzione del 8,1 per cento, mentre quelle di fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche del 2,1 per cento; le industrie di fabbricazione di apparecchiature elettriche e ad uso domestico hanno subito una riduzione della produzione del 4,3 per cento; le industrie di fabbricazione di macchinari e attrezzature hanno subito una riduzione del 5 per cento. Il *trend* registrato nel corso dell'ultimo anno prosegue quello registrato negli anni prece-

denti e tali dati spiegano, seppure in parte, le numerose chiusure di aziende nell'ambito di distretti produttivi industriali registrate in tale periodo, con conseguenti pesanti effetti sull'occupazione.

Numerose aree industriali ubicate in diverse parti del Paese sono ormai prive di imprese operative e molte altre hanno perso e stanno perdendo imprese.

Tale fenomeno ha generato la presenza di aree industriali dismesse o in via di dismissione che necessitano di una riconversione e di una riqualificazione per essere reinserite e rese utili alla collettività, anche per fini occupazionali.

Il presente disegno di legge si pone pertanto l'obiettivo di intervenire per ridare nuova vita e una nuova missione alle aree industriali dismesse o in via di dismissione, in termini sociali, produttivi, commerciali, residenziali e turistici, attraverso il riutilizzo degli immobili non più utilizzati a fini produttivi e il riutilizzo effettivo dei terreni, evitando il consumo del suolo.

Il disegno di legge, infatti, intende azzerare il consumo di suolo consentendo le attività edilizie ed urbanistiche di recupero delle aree già edificate o urbanizzate mediante il recupero strutturale e funzionale, senza l'impiego di nuovi suoli edificabili, e anzi recuperando paesaggisticamente le aree attualmente dismesse o abbandonate che tornerebbero a nuova vita per scopi produttivi, commerciali, ricreativi, pubblici o privati, nell'ambito di un decoro urbanistico attuale e di nuovo utilizzo.

Nel merito, l'articolo 1 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali di-

smesse, con dotazione pari a complessivi 150 milioni di euro nel triennio 2015-2017. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle predette aree, previa individuazione e riconoscimento da parte delle regioni delle aree medesime fra quelle di rilevanza regionale o nazionale soggette a diffuso o totale abbandono produttivo. Ciascuna regione procede all'individuazione delle aree industriali dismesse d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio.

L'articolo 2 stabilisce che per l'accesso al cofinanziamento del Fondo, i progetti regionali devono promuovere la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa, i progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse devono essere adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nei suddetti progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Per la definizione e l'attuazione degli interventi dei progetti di riconversione e riqualificazione delle suddette aree le regioni possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.

L'articolo 3 stabilisce che i progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse devono prevedere, almeno, gli interventi di bonifica delle aree oggetto di riconversione e riqualificazione; la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e di servizi di interesse pubblico; la salvaguardia delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico; la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici e l'utilizzo di una quota degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale. Le risorse messe a disposizione dallo Stato sono destinate al cofinanziamento degli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

L'articolo 4 prevede una serie di agevolazioni per i soggetti proprietari degli edifici e dei terreni ricadenti nelle aree industriali dismesse finalizzate a favorire la loro più ampia adesione e contributo alla realizzazione dei progetti di riconversione e riqualificazione delle predette aree. Si tratta del riconoscimento delle agevolazioni per la riqualificazione energetica e per la messa in sicurezza ai soggetti proprietari degli edifici.

L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria al provvedimento.

I promotori, alla luce di quanto appena descritto, auspicano un esame ed un'approvazione in tempi ristretti del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse)

1. Al fine di favorire un razionale uso del suolo e il riutilizzo e la valorizzazione delle aree industriali dismesse è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate aree industriali dismesse le specifiche aree territoriali a vocazione industriale di rilevanza regionale o nazionale soggette a diffuso o totale abbandono produttivo, individuate e riconosciute dalle regioni ai sensi del comma 4.

4. Ciascuna regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, procede all'individuazione delle aree di cui al comma 3.

Art. 2.

(Modalità di accesso al Fondo)

1. Possono accedere al cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, i progetti di cui

al medesimo comma 2 che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

2. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono adottati al fine di assicurarne l'efficacia, mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nei suddetti progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. L'accordo di programma sostituisce l'approvazione dei piani urbanistici necessari per il recupero delle aree industriali oggetto dei progetti.

3. Per la definizione e l'attuazione degli interventi compresi nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, i progetti cui all'articolo 1, comma 2, devono prevedere:

a) gli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;

b) la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico e a servizi di interesse pubblico;

c) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;

d) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici;

e) l'utilizzo di una percentuale degli edifici esistenti per finalità di edilizia residenziale sociale.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, con priorità di assegnazione agli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

Art. 4.

(Agevolazioni per il recupero e la messa in sicurezza degli immobili ubicati nelle aree industriali dismesse)

1. Ai soggetti proprietari di immobili ubicati nelle aree industriali dismesse, non più utilizzati per lo svolgimento di attività pro-

duttive e ricompresi nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione energetica degli immobili medesimi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Alle persone fisiche proprietarie di immobili ubicati nelle aree industriali dismesse, non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Alle imprese proprietarie di immobili ubicati nelle aree industriali dismesse, non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

